

Cagliari 30 novembre 2016

Ai dirigenti scolastici

sede

e, p. c.

al personale Docente e ATA

sede

Oggetto: assenze del personale docente e ausiliario / mancata sostituzione.
Illegittimità dello smistamento alunni in altre classi e altre pratiche.

Già all'inizio del precedente anno scolastico le scriventi organizzazioni sindacali avevano tempestivamente inviato a tutte le scuole una lettera con cui invitavano le S.V. ad operare, in caso di assenza del docente e del collaboratore scolastico, nel rispetto della vigente normativa garante della tutela del diritto allo studio nonché della sicurezza nelle scuole; ma purtroppo si è constatato che la maggior parte dei dirigenti scolastici non ha operato per garantire l'applicazione di tali norme, quanto piuttosto, spesso, disorientato dall'indicazione della legge 190, ha risolto di non nominare in relazione all'articolo 1, commi 332 e 333 della legge 190/2015, che pone l'attenzione sulle nomine in caso di assenza del personale della scuola, tendendo a limitare le nomine del supplente, soprattutto in ordine ai profili del personale ATA.

In merito le scriventi OO.SS. rilevano quanto segue:

- La stessa legge di stabilità al comma 333 testualmente recita “Ferme restando **la tutela e la garanzia dell'offerta formativa**, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.”. La legge, quindi, antepoendo la dicitura “**Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa** “ a qualunque altro concetto, evidenzia un chiaro intento di salvaguardare la tutela dell'offerta didattica nella classe, sia che si tratti di didattica curricolare che progettuale (potenziamento).
- Casomai la norma sopracitata non risultasse sufficientemente chiara ed evidente, la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015, emanata a seguito delle gravi situazioni determinatesi in tutti gli ordini di scuola a fronte dell'applicazione del comma 233 della legge di stabilità 2015, per quanto riguarda il conferimento delle supplenze ai docenti richiama, con estrema chiarezza, l'attenzione sulla medesima norma che già di per sé, lo ripetiamo, garantiva la tutela dell'offerta formativa nel seguente modo :” Per quanto riguarda le assenze del personale docente si richiama l'attenzione su quanto già previsto dall'articolato della legge sopraindicata al comma 333 **in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio**”; anche in questa nota, richiamando l'attenzione sulla norma sopra testualmente riportata, viene nuovamente specificata la priorità assoluta della tutela e della garanzia del diritto allo studio.

- La legge 190/2014 ancora recita “Per quanto riguarda il personale ATA con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto **potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità**, con determinazione congruamente motivata, e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolte l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica, con un’attenzione quindi non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che:

l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili, determinando inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico, tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

- Anche in questo caso, ci pare sufficientemente evidente che la circolare, rivisitando il tenore eccessivamente restrittivo della norma, riconosca chiaramente che il personale ausiliario, essendo preposto alla sorveglianza dei reparti, ovvero degli alunni ricompresi nel reparto, opera con il preciso compito della tutela e della salvaguardia dell’alunno e che da tale ufficio non si possa prescindere, offrendo al dirigente scolastico la possibilità di valutare direttamente, per i singoli casi, se la tutela sia garantita oppure no; in merito non possiamo fare a meno di ricordare che in tutti gli ordini di scuola si stanno determinando situazioni di caos e di disapplicazione della vigente normativa sulla sicurezza in dispregio della tutela dell’incolumità degli alunni e degli operatori della scuola nonché disordine e confusione in ordine ai compiti e alle mansioni obbligatorie imprescindibili per il personale in servizio. Tale confusione ingenera, in ordine al personale ausiliario, ulteriori carichi di lavoro improponibili e ingestibili e costituisce esempio di cattiva gestione per gli alunni stessi.

Ad aggravare ulteriormente tali situazioni, negli ultimi anni, in caso di assenza del docente e mancata nomina del sostituto, in moltissime scuole si ricorre ad una prassi irrazionale e illegittima che opposta alle norme che sanciscono la tutela della sicurezza e del diritto allo studio. Trattasi della “divisione” degli alunni della classe del docente assente nelle classi in cui si svolge regolare attività didattica ed è presente un altro docente che possa accogliere gli alunni.

Ciò determina, non solo immediati e seri problemi di sicurezza, laddove il numero degli alunni superi i limiti indicati dalla normativa in materia, ma anche l’interruzione della didattica programmata, sia nella classe i cui alunni vengono illegittimamente “divisi” che nelle classi accoglienti tali alunni.

Rileviamo che la distribuzione di alunni in classi diverse dalla loro, si configura come un’alterazione indebita e illegittima dell’organico autorizzato dal competente Ufficio Scolastico Regionale, e per i docenti che dovessero ricevere alunni non propri, si tratterebbe non solo di un evidente e non remunerabile aumento del carico di lavoro, ma di un vero sabotaggio della programmazione didattica, e quindi di un ostacolo alla propria libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione.

Inoltre vi sarebbe un’assunzione di responsabilità dei doveri di vigilanza anche per studenti non conosciuti: in questi casi i docenti hanno non solo il diritto, ma il dovere di non accogliere gli alunni di altre classi se non viene loro notificato un formale ordine di servizio del dirigente scolastico, fornito l’elenco delle/degli alunne/i eventualmente affidatigli e data formale assicurazione che ogni onere relativo alla responsabilità su quanto dovesse accadere, sia ascrivibile al dirigente piuttosto che al docente. Infatti al docente è ascritta la responsabilità degli alunni della classe ad esso assegnata, e non certo quella di tutti gli alunni della scuola, responsabilità quest’ultima che sta in capo al dirigente scolastico il quale si deve assumere la personale responsabilità della decisione di non nominare supplenti.

Rileviamo che la norma di legge si fa garante dell'effettivo diritto all'istruzione ed alla sicurezza per gli alunni e per i docenti tutela il diritto allo svolgimento del loro compito istituzionale, ossia insegnare quanto hanno programmato. Il che non è possibile senza la presenza di un altro docente in co-presenza, che non sia già impegnato con allievi/e alunni diversamente abili. Ancora, in ordine ai collaboratori scolastici, tutela il diritto allo svolgimento del loro compito istituzionale, ovvero la salvaguardia della sicurezza degli alunni.

Inoltre, si ha notizia di tante situazioni (in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado) nelle quali non vengono in alcun modo sostituiti le/i docenti assenti ma si procede a ridurre l'orario scolastico con posticipazioni dell'ingresso e/o anticipo dell'uscita con ciò riducendo in maniera sensibile le ore delle singole discipline che, invece, devono essere assicurate a tutte/i le/gli alunne/i.

Infine, abbiamo verificato che le/i docenti del cosiddetto "potenziamento" non vengono utilizzati per supplire esclusivamente colleghe/i assenti fino a 10 giorni. La Legge n. 107/2015, infatti, prevede che il dirigente scolastico può (non deve, può), utilizzare tali colleghe/i solo per sostituire docenti assenti fino a tale limite temporale, ma invece in tanti Istituti ci si avvale di tali docenti per sostituzioni che vanno ben oltre i giorni previsti dalla norma con ciò, oltretutto, svilendo la ratio del cosiddetto potenziamento che in tal modo viene praticamente annullato.

Ciò premesso, invitiamo cortesemente tutti i dirigenti scolastici ad operare nel rispetto della vigente normativa a tutela del diritto allo studio degli alunni ed alla sicurezza degli stessi alunni e dei lavoratori.

In tal modo si eviterà anche che la vigilanza della classe, priva di docente a causa della mancata nomina, ricada interamente sui collaboratori scolastici, distogliendoli da altri precipui compiti a loro affidati e sottraendoli anche ai rischi che deriverebbero dalla "divisione" in altre classi.

Nella convinzione che vogliate cogliere il forte intento di salvaguardia della scuola pubblica sotteso alla presente nota in attesa di positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

FLC-CGIL	CISL Scuola	UIL Scuola	SNALS-confsal	FGU GILDA	COBAS Scuola
Tiziana Sanna	Marinella Pau	Giuseppe Corrias	Angelo Concas	Andrea Zucca	Nicola Giua